



# **COMUNE DI GORLA MAGGIORE**

## **UFFICIO SEGRETERIA**

(Provincia di Varese)

*P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050*

*Tel.0331.617121 fax 0331.618186 e.mail: [segreteria@comunegorlamaggiore.it](mailto:segreteria@comunegorlamaggiore.it)*

## **REGOLAMENTO**

**PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL**

**COMUNE DI GORLA MAGGIORE**

<b>ARTICOLO 1– OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 – DEFININIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 3 – ARTICOLAZIONI</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 5 – MODALITA' D'ISCRIZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 6 – DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 7 – PREROGATIVE</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 8 –CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>7</b>

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il Comune di Gorla Maggiore, consapevole che l'associazionismo locale costituisce fondamento per l'impegno del patrimonio umano in ambito sportivo, sociale, culturale, educativo - del tempo libero - ed in ogni altro settore che identifichi il Comune stesso sia sul proprio territorio sia in ambiti al di fuori dei propri confini, sostiene e favorisce il costituirsi di ogni Associazione che con il proprio operato concorra alla crescita ed allo sviluppo della comunità di Gorla Maggiore.
2. Per quanto esplicitato al comma 1 di cui sopra, l'Amministrazione Comunale riconosce la molteplicità delle forme associative, ne promuove una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze ed attività nel rispetto della loro autonomia e della funzione che queste svolgono.

## **ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI**

1. Il presente regolamento disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo delle Associazioni al fine di garantirne i diritti che le leggi, lo Statuto e i Regolamenti comunali riconoscono ad esse.
2. Sono considerate forme associative gli organismi liberamente costituiti, ancorché privi di personalità giuridica, per perseguire, senza scopo di lucro, finalità rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse nell'ambito del Comune, ivi comprese le Associazioni di Volontariato di cui la legge 266 dell'11 Agosto 1991.
3. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di associazionismo, dall'atto Costitutivo e dallo Statuto delle varie associazioni deve risultare:
  - Assenza di finalità di lucro
  - Democraticità ed eleggibilità delle cariche sociali
  - Gratuità delle prestazioni degli aderenti
  - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e loro obblighi e diritti

## **ARTICOLO 3 – ARTICOLAZIONI**

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni di cui al precedente articolo.
2. L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
  - Sezione SPORT e TEMPO LIBERO
  - Sezione CULTURA
  - Sezione PROMOZIONE SOCIALE
  - Sezione AMBIENTE, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE
  - Sezione ATTIVITA' EDUCATIVE e LUDICHE
  - Sezione ASSOCIAZIONI COMBATTENTI e D'ARMA
  - Sezione ALTRE
4. All'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) del Comune di Gorla Maggiore compete l'aggiornamento dell'Albo provvedendo alla sua articolazione nelle sezioni di cui sopra ed alla revisione annuale delle Associazioni iscritte.
5. L'Albo delle Associazioni è un registro nel quale vengono iscritte le associazioni cittadine che ne abbiano fatta richiesta.
6. Copia dell'albo è depositata presso l'URP e la Biblioteca Civica per la libera consultazione da parte dei cittadini.

## **ARTICOLO 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni di cui al precedente articolo 2 che:
  - a. abbiano la propria sede legale sul territorio comunale oppure che dimostrino di operare nell'ambito comunale da almeno 2 anni dalla richiesta.
  - b. siano regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti e dimostrino di avere una effettiva attività e l'impegno ad operare in ambito territoriale comunale in modo continuativo negli anni a venire.
  - c. siano dotate di atto costitutivo anche in forma di accordo scritto debitamente registrato, preso tra i soci;
  - d. che l'attività principale dell'associazione è quella per la quale viene richiesta l'iscrizione all'albo.

## **ARTICOLO 5 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE**

- 1 La domanda di iscrizione all’Albo, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (presidente o figura equivalente) e indirizzata al Sindaco.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco di coloro che ricoprono le varie cariche all’interno dell’associazione.
- Le associazioni di nuova costituzione che hanno la sede legale nel territorio comunale dovranno accompagnare la richiesta con una relazione dettagliata sulle attività che intendono svolgere specificandone gli obiettivi e le finalità.
- Le associazioni già operanti in ambito comunale da almeno due anni, allegheranno alla richiesta di iscrizione una relazione sull’attività svolta negli anni precedenti con particolare riferimento all’ultimo anno di attività.

  - 2 L’iscrizione all’albo dell’associazione richiedente è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
  - 3 Il provvedimento d’iscrizione o l’eventuale diniego, motivato, sarà trasmesso all’associazione interessata.

## **ARTICOLO 6 – DURATA DELL’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE**

1. Le associazioni al fine del mantenimento dell’iscrizione all’albo comunale, devono presentare entro il 30 di giugno di ogni anno un dettagliato rendiconto delle attività svolte nell’anno precedente e una relazione sulla attività che si intende svolgere nell’anno in corso.
2. La cancellazione dall’albo avviene:
  - ✓ quando vengono a mancare i requisiti di cui all’articolo 4;
  - ✓ nel caso in cui non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma ;
  - ✓ per cessazione dell’attività da parte della associazione;
  - ✓ per richiesta scritta da parte delle Associazioni
3. Le associazioni hanno l’obbligo di comunicare al Sindaco ogni variazione dello Statuto o dell’Atto Costitutivo entro 3 mesi dalla variazione stessa.

## **ARTICOLO 7 – PREROGATIVE**

1. Alle associazioni iscritte all'albo comunale è garantito:
  - a. l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali con priorità rispetto alle altre associazioni ed enti, per la realizzazione dei programmi e dei progetti rientranti nelle finalità statutarie, compatibilmente con le norme vigenti ed esigenze di funzionamento delle stesse.
  - b. La partecipazione agli organi consultivi istituiti dall'Amministrazione Comunale, relativamente alla sezione di appartenenza. L'Amministrazione Comunale può avvalersi della consulenza in occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale e/o di programmi relativi a materie attinenti alle finalità perseguitate dalle associazioni stesse.
  - c. Vantaggi economici nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti comunali per il sostegno delle proprie attività. L'iscrizione a più sezioni dell'albo da parte della stessa associazione non costituisce titolo per eventuali maggiori contributi.
  - d. L'eventuale concessione d'uso dei locali comunali da utilizzarsi quale sede dell'associazione nei termini riportati al successivo articolo 8.
  - e. L'organizzazione di manifestazioni, eventi, iniziative e progetti. L'Amministrazione Comunale, verificata la rilevanza sociale dell'iniziativa proposta può concedere con atto formale il proprio Patrocinio nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali vigenti.
2. L'Amministrazione Comunale può stipulare con le associazioni iscritte all'albo, che dimostrino attitudine e capacità operativa, convenzioni per la realizzazione dei piani e programmi d'intervento che abbiano attinenza, con le materie rientranti nelle finalità statutarie delle associazioni stesse. Dette convenzioni devono contenere disposizioni atte a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle convenzioni stesse, il rispetto dei diritti delle parti forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, le modalità di rimborso delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi richiesti.

## **ARTICOLO 8 – CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI**

1. Ogni soggetto iscritto all’Albo ha facoltà di chiedere l’assegnazione di uno o più locali di proprietà del Comune da utilizzarsi per lo svolgimento delle proprie attività e quale sede dell’Associazione stessa. La richiesta redatta su carta semplice dal presidente e figura equivalente della Associazione richiedente dovrà essere indirizzata al Sindaco;
2. L’Amministrazione verificata la disponibilità di locali adatti allo scopo risponderà per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dando motivazione per un eventuale diniego;
3. I locali individuati saranno concessi in locazione con applicazione di un canone di affitto e il versamento di una cauzione. Sarà a carico delle Associazioni il pagamento delle utenze, delle spese di pulizia e delle spese per manutenzione ordinaria; ad eccezione dell’ipotesi in cui il Comune può procedere all’affidamento in comodato.

Il canone di concessione e di locazione viene determinato con atto di Giunta Comunale e aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT; i canoni vengono definiti sulla base di valori stimati di mercato indicati dall’Ufficio tecnico Comunale.

Allo scopo di realizzare l’interesse pubblico, promuovendo e sostenendo le attività delle organizzazioni che perseguono le finalità di cui all’art. 3 e di gestire con economicità ed efficienza il proprio patrimonio, la Giunta potrà applicare percentuali di abbattimento fino al 90% sui valori indicati dall’Ufficio Tecnico. Il comodato, le concessioni e le locazioni di strutture comunali non possono avere di regola una durata superiore ai tre anni. Alla scadenza sarà, tuttavia, possibile procedere al rinnovo del contratto.

4. L’assegnazione dei locali è disposta dal Responsabile del Servizio con apposito provvedimento. L’ente Comunale si riserva la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale senza dover rifondere alcun indennizzo al locatario se non la liquidazione delle quote versate relative alla parte del canone di affitto per il periodo di mancato utilizzo e della cauzione se verificato il buono stato d’uso del locale.
5. È fatto divieto all’Associazione assegnataria di cedere a terzi l’utilizzo, anche parziale, dei locali assegnati. Nel caso l’Amministrazione Comunale accerti tale evenienza l’Associazione decadrà immediatamente dal godimento degli stessi.
6. La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale redatto dall’ufficio competente, è subordinata alla stipula del contratto di locazione;
7. L’Amministrazione Comunale a mezzo di propri incaricati, ha piena facoltà di controllare le modalità d’uso e lo stato dei locali assegnati. I controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso.
8. La revoca dell’assegnazione è disposta dal Responsabile del Servizio qualora l’Associazione assegnataria ne faccia richiesta, decada, venga sciolta, sia in stato di morosità o di inosservanza degli impegni assunti all’atto del contratto e qualora i locali in uso siano stati palesemente danneggiati e l’Associazione non ne abbia provveduto alla riparazione ed al ripristino.
9. La resa dei locali all’Ente Comunale, da effettuarsi con apposito verbale redatto dall’ufficio competente, è subordinata a verifica dello stato dei locali utilizzati dalla Associazione.

## **ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il 10° giorno dalla sua avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. L'URP ne disporrà la diffusione alle associazioni che operano sul territorio.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.